

tolinea alcune aree dove l'Autorità è stata particolarmente attiva nell'ultimo anno: l'accesso locale, compreso l'accesso all'offerta *wholesale* DSL di Telecom Italia, la piena attuazione della *carrier pre-selection*, i passi avanti compiuti in tema di portabilità del numero, il completamento del percorso di ribilanciamento tariffario e gli interventi volti a migliorare le condizioni economiche e d'offerta delle linee affittate. Come da prassi, la Commissione segnala anche i settori dove occorrono miglioramenti o modifiche: l'eccessiva lunghezza dei processi decisionali, alcune ambiguità che permangono rispetto alla ripartizione di competenze tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità, i ritardi nella definizione di più adeguati sistemi di contabilità dei costi e le problematiche legate ai diritti di passaggio.

Con riferimento al futuro quadro regolamentare europeo, la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei *media* e delle tecnologie dell'informazione ha reso necessario assoggettare tutte le reti di trasmissione, e i servizi correlati, ad un unico quadro normativo, tenendo separate la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Conseguentemente, la direttiva quadro che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/EC del 7 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108) non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica, come quelli delle trasmissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e alcuni servizi della società dell'informazione. Tale separazione non incide però sul riconoscimento dei collegamenti tra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione, le diversità culturali e la protezione dei consumatori.

Scopo fondamentale della direttiva è stato, dunque, quello di istituire un quadro normativo armonico e armonizzato, indicando una serie di principi ed obiettivi ad uso delle autorità di regolamentazione, nonché di compiti legati, ad esempio, alla gestione dello spettro radio, alle risorse di numerazione e ai diritti di passaggio. La direttiva contiene, infatti, alcune disposizioni di tipo orizzontale, comuni cioè a diversi strumenti del pacchetto normativo, tra cui quelle in materia di risoluzione delle controversie, di analisi di mercato, di definizione di imprese aventi significativo potere di mercato.

Relativamente al contenuto della direttiva quadro, vale la pena di soffermarsi su due specifici aspetti particolarmente innovativi.

Il primo, riguarda la definizione di operatore con significativo potere di mercato (art. 14), che non si baserà più su di una soglia percentuale prestabilita (nella fattispecie, il 25%), quanto piuttosto sul concetto economico, mutuato dal diritto della concorrenza, di dominanza, esercitata individualmente o congiuntamente con altri. La direttiva contiene anche i criteri cui le autorità dovranno attenersi nell'accertare l'esistenza, o la presunzione, di una posizione dominante condivisa da due o più imprese. In aggiunta, la Commissione individuerà i mercati dei servizi e dei prodotti rilevanti, che le autorità nazionali dovranno tenere nel massimo

conto, allorché definiranno i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale (artt. 15 e 16).

La seconda innovazione concerne la procedura di consultazione, in un'ottica di consolidamento del mercato interno. Come previsto dall'art. 7, la Commissione potrà, di fatto, esercitare un diritto di voto su schemi di decisione delle autorità indipendenti, quando essi riguarderanno la determinazione di operatore con significativo potere di mercato, l'imposizione di obblighi d'accesso, le procedure per le analisi di mercato e la verifica dell'effettiva concorrenza sul mercato. L'eventuale potere d'interdizione da parte della Commissione verrebbe esercitato alla conclusione di un'istruttoria della durata complessiva di tre mesi, termine entro il quale la Commissione dovrà motivare nel merito la richiesta di ritiro dello schema di decisione nazionale o di modifica dello stesso (in quest'ultimo caso, sulla base di precise indicazioni tecniche, le cosiddette *technical implementing measures*).

È fuor di dubbio che i due specifici aspetti appena richiamati configurano, nelle telecomunicazioni, un potere d'intervento da parte della Commissione del tutto originale rispetto ad altri settori sottoposti a regolamentazione. In particolare, viene ridotto il grado di discrezionalità delle autorità nazionali nel definire, nell'ambito delle loro attività istruttorie, le dimensioni merceologiche e geografiche del mercato rilevante. L'intervento incisivo della Commissione prende le mosse, quindi, dalla considerazione che, nonostante il notevole cammino compiuto finora, in questo settore sia necessario accelerare il processo di armonizzazione delle regole e delle modalità di applicazione delle stesse a livello europeo. Per questi motivi, la Commissione si è riservata una serie di strumenti *ex ante*, senza tuttavia negare il ruolo cruciale che continueranno a svolgere le autorità nazionali, in quanto garanti della corretta applicazione dei principi alla base della regolamentazione sempre più pro-concorrenziale. A quest'ultimo riguardo, va sottolineato come la direttiva quadro, con l'art. 3, definisce per la prima volta ed in maniera articolata le funzioni delle autorità nazionali cui gli Stati membri devono provvedere, incardinandole su tre principi fondamentali: indipendenza, imparzialità, trasparenza.

In definitiva, la valutazione del risultato normativo, dopo quasi due anni di negoziato, può assumere, com'è naturale, accenti anche molto diversi, fino a sostenere – com'è accaduto – posizioni estreme che prevedono la “balcanizzazione” dei mercati oppure, all'opposto, la “sovietizzazione” della regolamentazione.

Appare tuttavia difficile contestare l'esistenza di un *trade off* tra l'obiettivo di una maggiore armonizzazione delle regole nazionali e quello di una piena libertà d'azione delle autorità nazionali. Da questo punto di vista, il nuovo quadro legislativo restringe i gradi di libertà a disposizione delle autorità, in nome di una maggiore omogeneità nella promozione e nell'applicazione delle regole nei diversi Paesi membri. D'altro canto, non va sottaciuta l'esistenza di un ulteriore importante *trade off*, che rimanda al dilemma di come conciliare la ricerca della massi-

ma omogeneità nell’impianto delle decisioni delle singole autorità nazionali – garantita dalla supervisione stringente della Commissione – con la necessità di predisporre comunque decisioni tempestive, come richiesto nel caso di mercati investiti da processi di innovazione tecnologica e di mercati assai intensi e veloci. Saranno, in ogni caso, i concreti esiti in termini di crescita e di concorrenza dei mercati, registrabili tra qualche anno, a dare la misura dell’efficacia del pacchetto normativo appena varato.

Con riferimento a singoli aspetti di mercato, la direttiva relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, ed all’interconnessione delle medesime (2002/19/EC del 7 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108), fissa in modo innovativo, rispetto al passato, obblighi e misure regolamentari. La precedente direttiva interconnessione (97/33/CE), infatti, aveva preso corpo in un ambiente sostanzialmente monopolistico e dove l’importanza delle reti mobili doveva ancora essere pienamente compresa. Inoltre, la direttiva 97/33/CE aveva regolamentato in modo relativamente generico gli obblighi di accesso speciale, che hanno invece trovato sistemazione organica nella nuova direttiva accesso.

Le innovazioni più importanti rispetto alla direttiva 97/33 sono le seguenti:

- una più precisa individuazione degli obblighi da imporre agli operatori notificati, di rete fissa e mobile, come aventi notevole forza di mercato;
- una maggiore enfasi sulla trasparenza delle condizioni economiche e tecniche di offerta di accesso;
- una migliore definizione degli obblighi di accesso speciale alle reti, come, ad esempio, la co-locazione e la disaggregazione della rete locale;
- una articolazione importante degli obblighi in materia di sistemi contabili e di verifica dei costi dei beni intermedi (quali accesso e interconnessione) offerti ai nuovi entranti dagli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato.

La direttiva relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/EC del 7/03/2002, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108) è volta a semplificare ulteriormente l’ingresso di nuovi operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione in tutta la Comunità. Prevede sostanzialmente un unico titolo autorizzatorio di carattere generale e un più rigido rispetto, da parte degli enti che rilasciano detti titoli (ministeri e autorità di settore), dei criteri di orientamento al costo amministrativo nell’imposizione dei titoli autorizzatori. Fanno eccezione i titoli che consentono l’utilizzo di risorse scarse, quali numerazione o frequenze, che sono sostanzialmente analoghi alle attuali licenze individuali e che consentono un mercato secondario delle fre-

quenze ottenute per via amministrativa. Inoltre, la direttiva fornisce alcune indicazioni da utilizzare per quanto riguarda il rilascio di diritti di passaggio per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica.

Infine, la direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/EC del 7/03/2002, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108) ha lo scopo di garantire la disponibilità al pubblico, in tutti gli Stati membri, di servizi di comunicazione elettronica di buona qualità grazie ad una concorrenza e ad una opportunità di scelta effettive, nonché di disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non possono essere adeguatamente soddisfatte dal mercato.

Questa direttiva sostituisce la precedente direttiva 98/10/CE, rispetto alla quale la principale innovazione, oltre a tenere conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica, riguarda le modalità di finanziamento del costo netto del servizio universale. La nuova direttiva prevede, infatti, che gli Stati membri possano scegliere tra il ricorso ad un fondo intrasettoriale (l'unico meccanismo precedentemente esistente) ed il ricorso a fondi pubblici (bilancio generale dello Stato).

La direttiva prevede, inoltre, una nuova procedura per l'introduzione di meccanismi di controllo sui prezzi finali dei servizi di comunicazione elettronica. Tale procedura prevede la possibilità di introdurre o mantenere meccanismi di controllo sui prezzi finali solo nel caso in cui le misure previste nei mercati dei servizi intermedi non siano sufficienti a garantire la competitività del mercato finale e, in ultima istanza, la protezione dei consumatori. Le misure relative ai meccanismi di controllo sui prezzi finali sono assoggettate alla procedura consultiva di cui all'art. 7 della direttiva quadro.

Oltre al nuovo quadro regolamentare appena descritto, la Commissione ha previsto una serie di atti volti a definire in maniera più puntuale alcuni aspetti delineati nelle direttive.

Il primo di questi atti, ancora in via di approvazione, è la raccomandazione sui mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti, con la quale verranno indicati i mercati dei prodotti e dei servizi per cui verificare la possibilità di imporre obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive specifiche, oppure di rinviare direttamente all'applicazione delle regole della concorrenza. La Commissione provvederà inoltre a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiranno i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati dalla raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicheranno la procedura di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva quadro. Qualora un'autorità di regolamentazione accerti che il mer-

cato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individuerà le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'art. 14 della direttiva quadro.

Inoltre, è stata adottata una decisione relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione n. 676/2002/CE del 7 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2001, L 108) il cui obiettivo è di assicurare il coordinamento delle politiche di pianificazione strategica e degli approcci metodologici negli Stati membri, così da ottenere condizioni armonizzate relative alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio in settori di politica comunitaria, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, la ricerca e sviluppo. Le attività perseguitate nell'ambito della decisione terranno in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali come l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e la Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni. Un comitato per lo spettro radio, composto da rappresentanti degli Stati membri, assisterà la Commissione nell'applicazione della decisione.

Infine, la Commissione intende integrare il nuovo pacchetto normativo con una decisione che provvederà ad istituire il Gruppo dei regolatori europei. L'obiettivo principale del Gruppo sarà quello di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti ed i servizi di comunicazione elettroniche e di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra autorità di regolamentazione, e tra queste e la Commissione, al fine di rafforzare il processo di armonizzazione nella fase attuativa degli obblighi previsti dalle nuove direttive. Il Gruppo opererà come organismo consultivo e sarà composto dai Presidenti delle Autorità nazionali e da alti rappresentanti della Commissione. Per assicurare efficienza e produttività saranno avviati dei sottogruppi tecnici su aspetti specifici. Il Gruppo sarà dotato di una segreteria permanente e pubblicherà una relazione annuale.

### 1.2.2. L'audiovisivo

Mentre negli Stati Uniti, in base al *Biennial Review Process* previsto dal *Telecommunications Act* del 1996, la FCC analizza ogni due anni lo stato della concorrenza nel mercato dei *media*, la Commissione europea, con l'adozione, nel gennaio del 2001, della terza relazione sullo stato di attuazione della direttiva “Televisione senza frontiere” (direttiva 89/552/CEE modificata dalla direttiva 97/36/CE), ha avviato il processo di analisi dell'efficacia della direttiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico che sottendono alle politiche in materia di audiovisivo.

L'analisi è propedeutica al più generale processo di revisione della direttiva, programmato per l'anno in corso, tenendo conto di due scadenze imposte dalla direttiva stessa:

- entro giugno 2002, la Commissione deve riesaminare l'attuazione delle misure attualmente vigenti per la promozione e distribuzione di programmi audiovisivi europei, corredando tale riesame con eventuali proposte di revisione, alla luce anche di uno studio indipendente sull'impatto del sistema delle quote di riserva sia a livello comunitario, sia nazionale;

- entro dicembre 2002, la Commissione deve presentare una nuova relazione sull'applicazione della direttiva ed elaborare, se necessario, ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore televisivo, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

Fermi rimangono invece, sullo sfondo di questo processo, gli obiettivi di interesse pubblico che la politica audiovisiva nel settore comunitario deve perseguire, come ribadito da diverse comunicazioni della Commissione e sottolineato ripetutamente dal Commissario per l'educazione e la cultura Viviane Reding. Difesa del pluralismo, della diversità linguistica e culturale, protezione del diritto d'autore, protezione generale del consumatore e, in modo particolare, dei minori, sono e devono rimanere, anche nell'era del digitale e della convergenza, la *ratio* ispiratrice delle norme che regolano questo settore a livello comunitario.

A valle dell'analisi in corso, allorché la Commissione reputi che l'avvento della televisione digitale e le profonde trasformazioni che questa implica nelle modalità di offerta e di consumo di programmi comporti una perdita di efficacia e di proporzionalità delle regole attualmente vigenti, sarà avanzata una proposta di revisione per adeguarle al nuovo contesto.

Nella prima metà del 2001, la Commissione ha affidato a tre società di consulenza altrettanti studi finalizzati a raccogliere dati ed informazioni utili al processo di revisione. Gli studi riguardavano tre temi sui quali, in modo particolare, sarà incentrato il processo di revisione della direttiva: 1) gli scenari di evoluzione del mercato della comunicazione alla luce delle nuove tecnologie; 2) le esigenze di regolamentazione sollecitate dalle nuove tecniche pubblicitarie; 3) l'efficacia del meccanismo delle quote, nel perseguimento degli obiettivi di promozione dell'industria audiovisiva europea. I risultati degli studi sono stati presentati alle parti interessate - paesi membri, autorità indipendenti ed imprese del settore - nel corso di tre incontri organizzati dalla Commissione tra il dicembre 2001 ed il febbraio 2002.

Con il primo studio, la Commissione ha acquisito elementi conoscitivi relativi all'evoluzione tecnologica e di mercato del settore audiovisivo, evoluzione che si pone come presupposto stesso dell'eventuale revisione della direttiva. I consulenti hanno esaminato il probabile effetto dei fattori innovativi (ad esempio, l'avvento e lo sviluppo delle piattaforme di trasmissione a banda larga, l'affermazione di nuovi *standard* di compressione e la capacità crescente di memoria e di elaborazione dati dei computer) ed il loro impatto sul settore audiovisivo, individuando tre possibili scenari di evoluzione delle modalità di offerta e fruizione di servizi audiovisivi. Nel primo scenario, descritto come *business as usual*, i

fattori innovativi non avranno l'effetto di modificare in maniera decisiva, nel corso del prossimo decennio, l'offerta di servizi audiovisivi e i modelli di consumo dominanti. Si registrerà una sostanziale stabilità nei flussi economici: infatti, nonostante la creazione delle piattaforme digitali e la crescita dei canali e di nuove modalità trasmissive, la maggior parte delle risorse del sistema continuerà ad essere assorbita dai canali pubblici e dalle emittenti commerciali. Nel secondo scenario prospettato, i fattori tecnologici ed economici porteranno ad una forte e progressiva affermazione dei servizi interattivi. L'utente televisivo avrà a disposizione una serie di nuovi servizi e nuove funzionalità di carattere interattivo. Alcune forme di interattività saranno legate alla programmazione televisiva (ad esempio, possibilità di scegliere la telecamera, televoto, scommesse legate ai programmi), mentre altre saranno esterne alla programmazione e non legate ad essa (possibilità di navigare in Internet, accesso a *shopping mall* virtuale, *e-mail*, *instant messaging*, consultazione servizi meteo o finanziari). La televisione verrà progressivamente utilizzata per accedere a nuove e diverse forme di intrattenimento e il c.d. *viewing time* risulterà frammentato tra diversi utilizzi e diversi operatori. Nel terzo scenario, invece, prevale l'aspetto della personalizzazione nella fruizione televisiva. Grazie all'avvento di tecnologie di compressione più avanzate ed allo sviluppo di ricevitori con *hard disk* incorporato, in grado di registrare e conservare programmi televisivi, gli utenti televisivi inizieranno a selezionare i programmi da vedere senza essere vincolati dall'orario o dal canale di trasmissione. Il consumo televisivo passerà dalla visione legata al canale alla visione legata al singolo programma.

Il secondo studio comportava un'analisi approfondita delle nuove tecniche pubblicitarie e le eventuali implicazioni regolamentari. In primo luogo, l'analisi si è concentrata sui possibili approcci per adattare le regole che disciplinano la distribuzione di pubblicità televisiva ad un mondo convergente in cui i contenuti audiovisivi possono essere distribuiti su più piattaforme. In altri termini, si è valutata l'opportunità di estendere a tutti i contenuti le regole dell'attuale direttiva, o, diversamente, di mantenere una regolamentazione verticale individuando regole specifiche per la distribuzione di pubblicità su media diversi. Un approccio alternativo potrebbe invece consistere nella creazione di una regolamentazione neutra, non legata cioè al mezzo di trasmissione ma applicabile ai contenuti trasmessi su tutte le piattaforme e tutte le reti. Essa si dovrebbe basare sulla determinazione di un *set minimo* di regole applicabili ai contenuti, indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione, corredato poi da regole specifiche relative a ciascun media.

Per quanto concerne le nuove tecniche pubblicitarie, l'attenzione si è concentrata in modo particolare sulla pubblicità virtuale, attraverso la quale si possono inserire loghi ed immagini non presenti nella realtà, sulla tecnica di *split screen* che permette, attraverso la divisione dello schermo, di mandare in onda la pubblicità contemporaneamente ai programmi, e sulla pubblicità interattiva, grazie alla quale è data allo spettatore la possibilità di entrare in un ambiente interattivo di carattere

pubblicitario-commerciale in cui può ricevere informazioni ulteriori sul prodotto/servizio offerto, ottenere campioni gratuiti e lasciare i propri riferimenti per essere contattato. Le esigenze regolamentari sollevate da queste nuove tecniche riguardano soprattutto il profilo della separazione chiara tra contenuti editoriali e contenuti commerciali, l'eventuale modalità di calcolo di queste forme di pubblicità ai fini degli affollamenti e l'opportunità, soprattutto ai fini di una maggiore tutela dei minori, di escluderla da determinati programmi.

Il terzo studio, che non si è ancora concluso e di cui sono stati presentati solo degli *output* preliminari, aveva lo scopo di valutare paese per paese e complessivamente, le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, ovvero quelli relativi alle quote riservate alla programmazione di opere europee e alla loro efficacia. A distanza di dieci anni dalla loro introduzione e alla luce delle trasformazioni del mercato audiovisivo, la Commissione ritiene infatti essenziale valutare l'impatto che queste misure hanno avuto e assicurarsi che, nel nuovo contesto convergente, il meccanismo delle quote rappresenti uno strumento efficace, necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, vale a dire la tutela della diversità culturale e del pluralismo.

Sulla base dei risultati di questi studi, la Commissione ha annunciato che valuterà se presentare una proposta di revisione radicale della direttiva, che tenga conto del nuovo contesto convergente e della futura configurazione del mercato dell'audiovisivo, oppure se presentare una proposta di “affinamento” dell'attuale direttiva, o ancora, in alternativa alle prime due opzioni, stabilire un programma di lavoro per presentare una proposta di revisione in un momento successivo.

Alla luce dei risultati dei primi due studi, delle analisi condotte e dei contatti già avviati con le parti interessate, l'ultima opzione viene indicata dallo stesso Commissario Reding come, al momento, la soluzione più probabile, un orientamento largamente appoggiato anche dai rappresentanti dei governi in occasione del Consiglio educazione e cultura del 23 maggio 2002. La Commissione ritiene che, almeno per i prossimi anni e nonostante l'avvento della televisione digitale, delle nuove piattaforme di trasmissione a banda larga, della televisione interattiva e delle tecnologie che permettono la personalizzazione della televisione (*video on demand, personal video recorder*, servizi interattivi), la televisione in chiaro, finanziata attraverso il canone o attraverso la pubblicità, “rimane la principale fonte di informazione, di dialogo democratico ed un fattore decisivo nella formazione dei valori culturali e sociali”<sup>1</sup>). Appare cioè prematuro proporre una modificazione profonda della direttiva, quando le nuove tecnologie digitali non hanno ancora dispiegato pienamente i propri effetti sulla configurazione del mercato ed i cambiamenti, sicuramente profondi, che i processi di convergenza tra telecomunicazioni ed audiovisivo imprimeranno nel settore delle comunicazioni non hanno ancora preso una direzione univoca e de-

<sup>1</sup> Viviane Reding, discorso per la European Voice Conference su “Televisione senza Frontiere”, Bruxelles, 21 marzo 2002

finitiva.

Sulla scorta di questa attività della Commissione, l'Autorità ha ritenuto utile ed opportuno avviare un dibattito nazionale sui temi proposti per la revisione e ha lanciato una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi in cinque aree ritenute cruciali:

- ambito di applicazione della futura direttiva;
- nuove tecniche pubblicitarie;
- misure di promozione della produzione e distribuzione delle opere europee;
- tutela dei minori;
- lista degli eventi.

Alla consultazione, alla quale hanno risposto 32 soggetti, ha fatto seguito un *workshop* nazionale organizzato a Napoli il 14 marzo 2002, nel corso del quale le questioni relative all'ambito di applicazione della direttiva, alla regolamentazione della pubblicità ed ai meccanismi di promozione dell'industria audiovisiva europea sono stati discussi insieme ai principali attori del mercato nazionale: emittenti, associazioni di categoria, produttori, associazioni dei consumatori ed esperti del settore.

Con specifico riferimento alla televisione digitale, infine, è interessante sottolineare come la Commissione europea, nell'ambito del settimo rapporto sullo stato d'attuazione della regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, abbia analizzato lo sviluppo della televisione digitale negli Stati membri.

In Italia, il tasso di penetrazione è inferiore di circa sei punti rispetto alla media europea, tenuto conto della scarsa diffusione della televisione via cavo e dell'assenza del digitale terrestre. A tale proposito, il rapporto evidenzia l'approvazione da parte del Parlamento nel marzo 2001, della legge sul passaggio dalla televisione analogica al digitale terrestre, stabilendo il 2006 come data di *switch-over*. Dal punto di vista regolamentare, il rapporto prende atto della decisione dell'Autorità relativa all'adozione di uno standard comune per le *pay-tv* nella quale era previsto un *decoder* unico.

Parallelamente, è interessante rilevare ciò che sta accadendo in materia di televisione digitale negli Stati Uniti, soprattutto perché il Congresso, nel 1997, ha stabilito che le emittenti dovranno effettuare il passaggio definitivo entro il 2006, come in Italia. Ad oggi, però, non sembra che gli operatori abbiano adottato misure idonee a far prevedere il rispetto della data. Per questo motivo, la FCC ha manifestato l'intenzione di accelerare il processo di transizione attraverso l'introduzione di scadenze ed obiettivi mirati per ciascun soggetto interessato, a cominciare dai quattro maggiori *network* televisivi (Abc, Cbs, Nbc e Fox), nonché dai canali via cavo Hbo e *Showtime*, ai quali ha imposto di avviare la trasmissione digitale di almeno la metà delle loro trasmissioni nel *prime time* entro la fine del prossimo autunno. Inoltre, la FCC ha formalmente chiesto alle emittenti televisive affiliate ai *network* nelle cento maggiori città di aggiornare i propri impianti alla tecnologia digitale entro il 1° gennaio 2003. Un'ulteriore misura è stata disposta nei confron-

ti degli operatori di televisione via cavo e via satellite (quali *Comcast*, *Echostar* e *DirecTV*) con riguardo all'obbligo di trasporto di programmi digitali senza alcun costo aggiuntivo per i propri abbonati. Infine, la FCC ha anche suggerito un piano temporale per i prossimi quattro anni che prevede incentivi per i produttori di apparecchi televisivi per includere in tempi brevi nei televisori i necessari ricevitori digitali e i *set-top-box* da aggiungere ai vecchi impianti analogici. Queste proposte sono il risultato di mesi di lavoro, spesi in consultazioni pubbliche, audizioni ed incontri tra operatori e la *Digital Television Task Force*, una speciale unità interna alla FCC costituita lo scorso ottobre con l'incarico di individuare le soluzioni ai vari ostacoli che si frappongono ad un rapido passaggio al contesto digitale. Il problema appare essere la natura volontaristica, più di *moral suasion* che di carattere regolamentare, delle eventuali proposte, non essendo la FCC al momento dotata di un impianto sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle proprie indicazioni da parte delle emittenti.